



Regolamento interno del Corso di dottorato di ricerca in Fisica dell'Università di Pisa

[D.R. n. 855/2020 del 19 giugno 2020 – Emanazione](#)

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il corso di dottorato

1. Il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è istituito al fine di preparare ricercatori di alta qualificazione scientifica nel campo della fisica.
2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'inglese. I seminari, i corsi, le verifiche e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in inglese. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
3. Il Corso di Dottorato di Ricerca in fisica è unico, non prevede curricula formalmente distinti.
4. Sede amministrativa del corso è il Dipartimento di Fisica.
5. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2

Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il coordinatore e il collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente. Il coordinatore può nominare un vice coordinatore con poteri di sostituzione in caso di proprio impedimento o assenza.
2. L'inclusione di nuovi membri nel collegio dei docenti avviene a seguito di formale richiesta al coordinatore, comprendente un breve curriculum e indicazione dell'apporto che il candidato può fornire alle attività del Dottorato. Il collegio dei docenti valuta tali informazioni e delibera l'ammissione.
3. Per l'istruzione degli aspetti relativi alla didattica, il collegio dei docenti si avvale di una Commissione Didattica consultiva, costituita dal coordinatore e da alcuni membri del collegio in rappresentanza delle principali aree tematiche di ricerca del dottorato. I membri della commissione didattica sono designati dal collegio, restano in carica per un triennio e sono rinnovabili.
4. Le riunioni del collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti. In caso di urgenza si possono svolgere consultazioni anche per via telematica, tramite posta elettronica, il cui esito sarà sottoposto ad approvazione nella prima riunione utile del collegio.

PARTE II

Ammissione

Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 Prove di ammissione

1. L'esame di ammissione consiste nella valutazione dei curricula presentati dai candidati, in una prova scritta e una prova orale (colloquio), che verte, oltre che sulla verifica delle conoscenze, sulla discussione del curriculum, la verifica dell'attitudine alla ricerca, l'interesse del candidato a svolgere esperienze all'estero e all'approfondimento scientifico.

Il colloquio prevede la verifica della conoscenza della lingua inglese.

2. In caso di selezione per posti riservati a laureati in università estere, la procedura prevede la valutazione dei curricula presentati dai candidati e un colloquio, che può avvenire in via telematica.

3. Il bando può specificare la richiesta di allegare alla domanda una o più lettere di presentazione.

Articolo 5 Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

PARTE III Attività di studio e ricerca

Articolo 6 Supervisore

1. Entro il primo anno di corso, il collegio dei docenti individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore: ogni dottorando propone un supervisore entro i primi nove mesi del primo anno, e il collegio dei docenti ratifica la scelta o propone un'alternativa in base a criteri di competenza.

2. Il supervisore può non appartenere al collegio dei docenti: in tal caso il collegio può delegare un proprio membro come referente, il quale si fa garante di mantenere i contatti con il supervisore e di monitorare lo svolgimento dell'attività di ricerca, riportando eventuali criticità al supervisore e al collegio stesso.

Articolo 7 Attività dei dottorandi

1. Gli obblighi didattici dei dottorandi si articolano sui primi due anni accademici del corso.

2. Entro due mesi dalla data di inizio del corso, ogni dottorando presenta il proprio piano di studi, conformemente a quanto stabilito da questo Regolamento. La commissione didattica esprime un giudizio in merito, suggerendo eventuali modifiche al dottorando. Il collegio dei docenti approva i piani di studio entro il quarto mese del primo anno di corso.

Variazioni al piano di studio possono essere proposte dal dottorando anche in seguito all'approvazione e seguono un'analogha procedura di approvazione preventiva.

3. Ogni dottorando è tenuto a seguire, complessivamente nei primi due anni di corso:

(a) Un corso formativo di livello avanzato (durata indicativa 40 ore) nell'area disciplinare in cui il dottorando intende svolgere la propria ricerca;

(b) Un corso formativo (durata indicativa 40 ore) in un'area disciplinare della fisica diversa dalla propria, inteso come completamento della formazione; tale corso è di norma scelto tra quelli offerti per la laurea magistrale dagli atenei pisani o da altri enti ed istituzioni, l'ammissibilità essendo stabilita dal collegio.

Come aree disciplinari si intendono: fisica sperimentale delle particelle elementari, fisica teorica, fisica della materia e dei plasmi, astrofisica e astronomia, fisica applicata.

In casi particolari è possibile concordare con i docenti dei percorsi di studio personalizzati comprendenti parti di uno o più corsi istituzionali, integrati da studio autonomo su argomenti definiti.

(c) Un corso di potenziamento linguistico, informatico o nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale, scelto tra quelli offerti dall'ateneo o specificamente attivati per il corso di dottorato.

4. La frequenza ai corsi è obbligatoria almeno per il 70% delle ore totali.

5. Previa approvazione del Collegio, al più uno dei corsi precedenti ai punti (a) o (b) può essere sostituito da un corso di alta formazione, di durata congrua, attivata presso atenei italiani o esteri o altri enti ed istituzioni, purché tale corso preveda una verifica certificata dell'apprendimento.

6. Ogni dottorando è tenuto a svolgere un seminario durante il primo anno e uno durante il secondo anno di corso, con un uditorio comprendente i membri del collegio dei docenti e gli altri dottorandi. I seminari si svolgono in lingua inglese, in periodi dell'anno stabiliti dal collegio dei docenti, e concorrono alla valutazione annuale del dottorando.

(a) L'argomento del seminario del primo anno è a scelta del dottorando, non deve riguardare il proprio ambito di ricerca né quello della propria tesi di laurea, e deve essere concordato con il coordinatore almeno un mese prima della data del seminario stesso. Il seminario ha taglio non specialistico, è rivolto a fisici di altri settori, e ha come obiettivo la valutazione delle capacità espositive.

(b) L'argomento del seminario del secondo anno è quello della propria ricerca. Il dottorando presenta, con almeno quindici giorni di anticipo, una breve pre-tesi in forma scritta, che viene discussa prima del seminario con un esaminatore interno nominato dal collegio dei docenti, il quale formula un giudizio scritto sulle prospettive del lavoro di tesi. Il seminario ha taglio non specialistico e ha come obiettivo la valutazione delle prospettive della ricerca per il completamento della tesi.

7. Gli obblighi didattici per i dottorandi in cotutela sono stabiliti dalle relative convenzioni, e includono in ogni caso un seminario del dottorando sulla propria attività di ricerca in ciascuno dei primi due anni di corso.

8. Per la disciplina in materia di attività compatibili e incompatibili si fa riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento di Ateneo.

Articolo 8

Verifica delle attività formative

1. Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le procedure descritte nel seguito.

2. La verifica dell'apprendimento per i corsi seguiti durante ciascun anno accademico indicati ai punti (a) e (b) dell'art. 6, comma 3 si svolge entro il mese di ottobre tramite un colloquio, eventualmente corredato da prove scritte. Fanno parte della commissione di valutazione i membri della commissione didattica e i docenti dei corsi seguiti o docenti esperti nei settori relativi. La

commissione formula giudizi scritti che concorrono alla valutazione per l'ammissione all'anno successivo.

3. La valutazione dei seminari svolti da parte dei membri del collegio presenti, e il giudizio sulla pre-tesi concorrono altresì alla formulazione del giudizio per l'ammissione all'anno successivo.

4. Ove la commissione abbia espresso uno o più giudizi negativi, relativi a singole verifiche di apprendimento, il Collegio può comunque valutare complessivamente positivo il percorso formativo e di ricerca del dottorando, ammettendolo all'anno successivo durante il quale al dottorando potrà essere richiesto lo svolgimento di ulteriori attività formative riguardanti gli ambiti scientifici delle verifiche non superate.

PARTE IV

Conseguimento del titolo

Articolo 9

Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.

2. In seguito alla consegna della tesi finale, redatta in lingua inglese, il collegio dei docenti valuta la trasmissibilità della stessa ai valutatori, eventualmente concedendo una proroga per il completamento del lavoro, di un massimo di due mesi. Il collegio identifica quindi almeno due valutatori, esterni all'Università di Pisa e agli eventuali altri Enti che concorrono al rilascio del titolo finale. Ai valutatori viene richiesto un giudizio scritto di ammissibilità alla discussione. Il supervisore non può essere uno dei valutatori.

In caso alcuni di tali giudizi richiedano modifiche sostanziali al lavoro di tesi, i valutatori possono concedere ulteriore proroga fino a sei mesi, a seguito dei quali è necessaria un nuovo giudizio di ammissibilità da parte di tutti i valutatori.

3. L'esame finale si svolge secondo le norme del regolamento di Ateneo, e comprende la discussione della tesi in lingua inglese da parte del dottorando.

4. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

5. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10

Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente, include esperti scelti appositamente sul tema di ricerca della tesi e non comprende il supervisore.

PARTE V

Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11

Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi,

finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12
Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13
Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus / International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

PARTE VI
Applicazione

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal collegio dei docenti, approvate dal Consiglio di Dipartimento che concorre alla istituzione del corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.